



Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  
Provincia di Cosenza

Prot. n.000005 P  
del 04/01/2022



ORDINE PROVINCIALE DEI  
MEDICI - CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DI COSENZA E PROVINCIA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO con D.L.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946 n. 233

n. .... di protocollo

Cosenza, li .....

rif. a nota n. .... del .....

OGGETTO: Tassa sulle targhe professionali

**Egr. Sig.**  
**SINDACO di COSENZA**  
**SEDE**

**E p.c. Spett.le**  
**MUNICIPIA spa**  
**SEDE**

Numerosi colleghi ci segnalano che stanno nuovamente giungendo loro, da parte del Comune di Cosenza, richieste di pagamento dell'imposta comunale per l'esposizione delle targhe indicative dei loro studi.

Tali richieste si appalesano evidentemente illegittime alla luce dell'attuale chiaro quadro normativo di riferimento.

Infatti, per come già evidenziato con le precedenti Ns/ del 1.03.05 (Prot. n° 174) e del 16.04.19 (Prot. 000615P), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria circolare n° 3/DPF del 3.05.2002 (ribadita, nel contenuto che qui rileva, con successiva nota del 30.07.2004, inviata in riscontro ad una precisa sollecitazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) ha chiarito che **le targhe esposte dai professionisti rientrano nella definizione di cui all'art. 47 DPR 495/92, che detta la definizione di insegna di esercizio, in quanto assolvono al compito di individuare la sede ove si svolge un'attività economica.**

**Tali targhe godono pertanto del trattamento agevolativo di cui all'art. 10 della L. 448/01, successivamente integrato dall'art. 2-bis L. 75/02, di conversione del D.L. 13/02, che ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per le insegne di superficie fino a cinque metri quadrati.**

Ciò dato, nel richiamare l'attenzione sul problema, siamo a sollecitare il Suo autorevole ed immediato intervento affinché il dettato normativo, per come sopra evidenziato, sia da tutti (Uffici comunali e concessionario) rispettato e, per l'effetto, previo sgravio degli avvisi già emessi, cessi ogni ulteriore richiesta di pagamento per una tassa, si ribadisce, non dovuta dai NS/ iscritti; evitando così anche l'insorgere di uno spiacevole e generalizzato contenzioso.

Certi della Sua cortese attenzione e collaborazione, ci è lieto porgere Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
(Dr. Eugenio Corcioni)